

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**N. 1817-*quaterdecies***

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 4 ottobre 2007 – dell'articolo 46, comma 6, del

### DISEGNO DI LEGGE N. 1817

*«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»*

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA-SCHIOPPA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 1-*bis*, le parole: «in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono soppresse;

b) all'articolo 42, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere il registro di cui all'articolo 60, comma 1.»;

c) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-*bis* per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, emanato il 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.251 del 25 ottobre 2004; in tal caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del discarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1. Il Ministro

della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-*bis*.»;

2) ai commi 7 e 8, le parole: «in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono soppresse;

d) all'articolo 45, comma 2, le parole: «sulle ricette previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-*bis*»;

e) all'articolo 60, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.»;

f) all'articolo 62, comma 1, le parole: «sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni A, B e C,»;

g) all'articolo 63:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.»;

2) il comma 2 è abrogato;

h) all'articolo 64, comma 1, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47».

